



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CAPPELLETTI, BUCCARELLA e PUGLIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 GIUGNO 2015

Modifiche al codice penale in materia di interdizione perpetua dai pubblici uffici ed incapacità perpetua di contrattare con la pubblica amministrazione nonchè disposizioni in materia di trasparenza e contrasto alla corruzione

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge è volto all'introduzione, in seguito alla condanna per numerosi delitti contro la pubblica amministrazione, non solo della interdizione dai pubblici uffici ma anche dell'incapacità soggettiva di poter contrattare con lo Stato. Entrambe le sanzioni vengono comminate in via perpetua, laddove solo per alcuni reati, che comportano pene edittali più elevate, è oggi possibile applicare questa pena accessoria.

Si tratta, in altri termini, del cosiddetto «DASPO ai corrotti», più volte annunciato dal Presidente del Consiglio dei ministri, oltreché da illustri esponenti governativi, ma poi concretamente proposto, sotto forma emendativa, soltanto dal Gruppo Parlamentare «Movimento 5 Stelle», per essere tuttavia bocciato dalla maggioranza parlamentare, in occasione dell'esame parlamentare della legge 27 maggio 2015, n. 69 (cosiddetta «legge anticorruzione»).

Come sostenuto da autorevoli magistrati, una simile misura afflittiva rappresenta una potentissima arma dissuasiva, oltre che repressiva, nella lotta all'immenso fenomeno corruttivo italiano sotto il profilo concreto. Il presente disegno di legge propone, ampliando quanto già previsto dall'articolo 317-bis del codice penale, che la suddetta misura sia comunque comminata in caso di condanna per peculato, concussione, corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, corruzione in atti giudiziari, indebita induzione a dare o promettere utilità e corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio, indipendentemente dall'entità della pena irrogata nel caso concreto.

In definitiva, si ritiene che i soggetti che si macchiano di delitti che stanno devastando il tessuto sociale, politico, amministrativo ed economico del Paese debbano essere privati «per sempre» sia della possibilità di ricoprire incarichi pubblici, sia di relazionarsi economicamente con la pubblica amministrazione, equiparando in tali casi alla condanna la pena patteggiata e la sospensione condizionale. D'altronde, come noto, la nostra Carta costituzionale esige un connotato di carattere etico per l'esercizio della funzione elettiva, rinvenibile sia nell'articolo 54, in cui è esplicitamente richiamato l'«onore» per coloro a cui sono affidate funzioni pubbliche, sia nell'articolo 48, in cui l'«indegnità morale» è solennemente qualificata come causa ostativa, sia all'elettorato attivo che a quello passivo.

Vengono parallelamente adeguate le sanzioni previste per numerosi delitti contro la pubblica amministrazione, sulla linea di alcune proposte già presentate in sede di esame della legge anticorruzione. In chiave preventiva, inoltre, si prevede che l'Autorità nazionale anticorruzione, in coerenza con il principio di legalità che informa il sistema sanzionatorio, abbia l'espressa competenza ad irrogare le sanzioni disposte dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, per la violazione degli obblighi di comunicazione di alcuni dati riguardanti organi pubblici, enti di diritto privato in controllo pubblico, società partecipate dalle pubbliche amministrazioni.

L'approvazione del presente disegno di legge non solo è auspicabile, ma è estremamente urgente, proprio al fine di debellare - praticamente - lo spaventoso fenomeno corruttivo radicato nel nostro Paese.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche al codice penale in materia di interdizione ed incapacità perpetua)

1. L'articolo 317-*bis* del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 317-*bis*. (*Pene accessorie*). Alla condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320 e 322-*bis*, conseguono in ogni caso l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'incapacità perpetua di contrattare con la pubblica amministrazione. La disposizione del presente articolo si applica anche nel caso di concessione della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163 e nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale».

Art. 2.

(Modifiche al codice penale in materia di disciplina sanzionatoria per i delitti contro la pubblica amministrazione)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 316, primo comma, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da un anno a quattro anni»;

b) all'articolo 316-*bis*, primo comma, le parole: «da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due anni a sei anni e con la multa pari all'ammontare dei contributi, sovvenzioni o finanziamenti ricevuti. La pena della reclusione è diminuita se il fatto è di particolare tenuità»;

c) all'articolo 316-ter, primo comma, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da un anno e sei mesi a quattro anni e con la multa pari al doppio del valore dei contributi, finanziamenti, mutui o erogazioni ricevuti»;

d) all'articolo 318, le parole: «da uno a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a otto anni»;

e) all'articolo 319, le parole: «da sei a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a dodici anni»;

f) all'articolo 319-quater:

1) al primo comma, le parole: «dieci anni e sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici anni»;

2) il secondo comma è abrogato;

g) all'articolo 322-quater, le parole: «pari all'ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore al doppio dell'ammontare»;

h) all'articolo 323, primo comma, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «sei»;

i) all'articolo 346-bis, primo comma, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «sei».

Art. 3.

(Competenze dell'Autorità nazionale anticorruzione)

1. Al fine di garantire la prevenzione della corruzione e l'accessibilità totale delle informazioni è individuata nell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) l'autorità amministrativa competente all'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

2. All'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, comma 32-bis, la parola: «Commissione» è sostituita dalle seguenti: «Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)».

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della medesima legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

